

n. 629-1/2025 Ruolo P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO**

riunito in Camera di Consiglio in data **10.07.2025** nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Laura De Simone	Presidente
dott. Luca Giani	Giudice rel.
dott. Francesco Pipicelli	Giudice

nel procedimento n. **629-1/2025** Ruolo PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

LO MONACO MASSIMILIANO (C.F. LMNMSM72M11F205D), nato a Milano l'11.08.1972 e residente a Milano (MI), via Longarone n.1, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Vismara del Foro di Monza (C.F. VSMFRC77D26F205C), con studio sito in Paderno Dugnano (MI) via Valassina n. 13, giusta procura agli atti

- ricorrente in proprio-

Gestore della Crisi: OCC-Ordine degli Avvocati di Milano - avv. LUCA ABRAHAM ALGERI con studio in Milano, Via s. Antonio Maria Zaccaria n.1

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **LO MONACO MASSIMILIANO** (C.F. LMNMSM72M11F205D)

premesso che

- il ricorso è stato depositato in data 08.05.2025;
- con provvedimento del 22.05.25 il GR assegnava termine al Gestore per integrare la relazione, al fine di meglio illustrare il vaglio ex art. 283, co.2; CCII, non essendo compiutamente illustrati i redditi del nucleo familiare e la quota di contribuzione a carico del ricorrente e a carico della moglie e fissava l'udienza di comparizione al 10.06.2025;
- con nota del 26.05.2025 il Gestore ha precisato che il reddito annuo del ricorrente ammonterebbe ad euro 25.000,00 superiore alla soglia ISEE (euro 21.639,189) di circa 3.500,00 di cui all'art. 282, co.2, CCII e che tale somma consentirebbe la possibilità di generare un attivo nel triennio di circa euro 10.500 da destinare, detratte le spese in prededuzione, al pagamento di circa il 50% dei soli crediti privilegiati;
- all'udienza del 10.06.25 il GR assegnava ulteriore termine al 30.06.2025 al Gestore al fine di una compiuta ricostruzione della posizione reddituale del nucleo familiare del debitore e della situazione





economico - patrimoniale della società cooperativa presso la quale il ricorrente presta la sua attività lavorativa;

-all'esito della predetta (seconda) nota integrativa il GR si è riservato di riferire al Collegio e la presente decisione è stata assunta alla camera di consiglio del 10.07.2025.

OSSERVA

Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale *ex art.* 27, co. 2 e co. 3 CCII, atteso che la parte ricorrente in proprio ha il centro degli interessi principali in Milano, ove risiede, pertanto comune ricompreso nel circondario del Tribunale adito;

a corredo della domanda, a seguito delle plurime integrazioni disposte, risulta prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

la parte ricorrente ha cessato da oltre un anno di rivestire la qualifica di socio ill. resp. di società di persone (trattasi, infatti, di società cancellata dal R.I. nel 2022) ed è attualmente lavoratore dipendente, con contratto a tempo indeterminato, presso "*Chris Costruzioni Soc. Coop. arl*", con sede in Milano, presso la quale svolge mansioni di muratore;

il ricorrente (età 53 anni) vive con la moglie, Lucia Balducci (amministratrice della predetta società cooperativa) e con il figlio minorenni, presso l'abitazione di proprietà della moglie in Milano, via Longarone n. 1;

il ricorrente non risulta proprietario di beni immobili;

il passivo viene indicato nella relazione del Gestore in euro 179.317,33 (di cui euro 4.376,60 a titolo di spese in prededuzione, euro 85.422,91 per crediti privilegiati ed euro 89.157,97 per crediti chirografari);

l'attivo del ricorrente è costituito unicamente dalla retribuzione mensile.

Il Collegio osserva che anche all'esito dei chiarimenti forniti nelle note integrative dal Gestore, non sussiste nella specie ipotesi di debitore incapiente, essendovi risorse mensili sufficienti da destinare ai creditori.

E segnatamente si reputa congruo disporre che -in via provvisoria- venga versato alla Procedura l'importo mensile di euro 300,00 indicato nella relazione, sino a nuova determinazione del GD, a seguito del successivo deposito da parte del Liquidatore di istanza per la determinazione somma *ex art.* 268 CCII.

Come emerso, infatti, nelle note integrative in ragione dell'andamento dell'attività lavorativa della cooperativa, le cui entrate discendo dall'attività di muratore del ricorrente e, pertanto, dai cantieri e dalle nuove commesse, potrebbe determinarsi un apporto superiore da destinare alla massa dei creditori.

Si dispone, pertanto, che ogni più specifica determinazione in punto di *quantum* venga rimessa al GD a fronte della richiesta *ex art.* 268 co. 4 CCII che il Liquidatore designato provvederà a depositare e conformemente al Protocollo Operativo per le Procedure di Sovraindebitamento del 15.10.2024 (Cfr. paragrafo n. 5 punto i, lett. a), unitamente alla documentazione aggiornata in ordine alle capacità reddituali del ricorrente.

Sussistono, quindi, tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente.





Si rammenta che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non i crediti dei professionisti che assistono il debitore.

Da ultimo, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII, si reputa che nella specie, quale liquidatore, possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **MASSIMILIANO LO MONACO** (C.F. LMNMSM72M11F205D), nato a Milano l'11.08.1972 e residente a Milano (MI), via Longarone n.1;

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Giani;

nomina liquidatore **OCC- Ordine degli Avvocati di Milano, nella persona dell'avv. LUCA ABRAHAM ALGERI** con studio in Milano, Via s. Antonio Maria Zaccaria n.1;

ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

riserva, *ut supra*, al giudice delegato la determinazione della quota di reddito da sottrarre alla liquidazione ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII, su istanza depositata dal Liquidatore;





TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore-persona fisica di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

- I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC (euro 300,00) nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
- II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
- III) chiedi al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;





TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti, senza che ciò comporti minore informazione per i creditori quanto ai dati fondamentali;

Manda alla cancelleria per la notificazione alla parte ricorrente e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Milano, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile del 10.07.2025

Il Giudice relatore
dott. Luca Giani

Il Presidente
dott.ssa Laura De Simone

